



Il Prefetto della Provincia di Novara

PREMESSO che in favore del sig. **CALIO' Francesco Sathya** nato a Novara il 15/09/1982, ivi residente in via D'enricis n. 40, nella sua qualità di Legale rappresentante della società denominata **EUROPOL di CALIO' Francesco Sathya e C. s.a.s.** con sede legale e operativa in Novara via Negroni n. 4, è stato adottato il decreto prefettizio n. 42881 datato 15.10.2012 con il quale è stata rilasciata licenza ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., per la gestione di un istituto di investigazioni private, in conformità all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 datato 01/12/2010, per le seguenti tipologie di attività.

Investigazione privata:

1. attività di indagine in ambito privato (A.I)
2. attività di indagine in ambito aziendale (A.II)
3. attività di indagine in ambito commerciale (A.III)
4. attività di indagine in ambito assicurativo (A.IV)
5. attività di indagine difensiva (A.V)

In misura non prevalente:

- a) informazioni commerciali (b.I)

e regolarmente rinnovata.

VISTA l'istanza con la quale il sig. **CALIO' Francesco Sathya** ha chiesto il rinnovo della licenza suindicata con la contestuale dichiarazione di "prosecuzione dell'attività".

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ed in particolare:

- il DURC documento unico di regolarità contributiva emesso in data 05/10/2022;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara.

VISTO il progetto tecnico organizzativo, dalla quale risulta l'adeguamento dell'istituto ai dettami previsti dall'allegato H del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 datato 01/12/2010.

VISTA la polizza fideiussoria cauzionale e la quietanza relativa alla polizza n. 1993579 datata 05.06.2023 rilasciata dalla compagnia assicuratrice REVO Insurance S.p.A. Agenzia di Grosseto – cod. 012 - codice controllo 6 – subag. 0 – codice rischio 137 – dell'importo di € 45.000 (quarantacinquemila/00) a garanzia della presente licenza e di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza medesima, importo stabilito dall'allegato F2 del decreto ministeriale in questione, tenendo conto delle tipologie di attività di investigazione che l'interessato ha dichiarato di voler svolgere.



Il Prefetto della Provincia di Novara

VISTO l'attestato datato 09/09/2022 della FEDERPOL con il quale il sig. CALIO' Francesco Sathya, in qualità di titolare di istituto investigativo, ha partecipato al corso di "Aggiornamento Professionale" relativo alle materie inerenti alla licenza investigativa.

ESPERITA l'istruttoria di rito.

RILEVATO che, dalla nota informativa della Questura di Novara n. 16E/2023/P.A.S. del 06.06.2023 in capo al sig. CALIO' Francesco Sathya non risultano cause ostative al rinnovo della licenza e che risulta la permanenza dell'idoneità dei locali dotati di sistema di sicurezza per l'espletamento dell'attività investigativa.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 datato 01/12/2010.

CONSIDERATO che il sig. CALIO' Francesco Sathya risulta altresì essere in possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica previsti dall'allegato "G" del succitato decreto.

PRESO ATTO che il predetto ha presentato, a norma dell'art. 257-ter, comma 2 Reg. esecuzione TULPS, la tabella delle tariffe dei servizi offerti.

VISTO il D.L. n. 9 del 09/02/2012 n. 5, convertito con legge n. 35 del 04/04/2012 recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che ha modificato l'art. 13 del TULPS estendendo la durata delle licenze di polizia da "un anno computato" a "tre anni computati".

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/2731/10089.D(1) del 15/12/2008 e n. 557/PAS/U/004935/10089.D(1) del 24/03/2011.

VISTI gli artt. 1,2,8,9,10,11,13,134,135,136,139 e 140 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e gli artt. 257,250 e 259 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato, con R.D. 06/05/1940 N. 635.

DECRETA

Al sig. CALIO' Francesco Sathya, come sopra generalizzato, titolare dell'istituto di investigazione privata con denominazione "EUROPOL di CALIO' Francesco Sathya e C. s.a.s." con sede legale e operativa in Novara via Negroni n. 4, è rinnovata, ai sensi dell'art. 134 del TULPS, la licenza per la gestione dell'istituto di investigazioni private, in conformità all'art. 5 del citato decreto n. 269/2010, per le seguenti tipologie di attività:



Il Prefetto della Provincia di Novara

Investigazione privata:

1. attività di indagine in ambito privato (A.I.)
2. attività di indagine in ambito aziendale (A.II)
3. attività di indagine in ambito commerciale (A.III)
4. attività di indagine in ambito assicurativo (A.IV).
5. attività di indagine difensiva (A.V).

in misura non prevalente:

- b) informazioni commerciali (b.I)

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. 269/2010, autorizza il titolare ad operare su tutto il territorio nazionale.

La presente autorizzazione è vincolata alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti vigenti in materia -in particolare il titolare della presente licenza dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. *assumere la personale ed effettiva direzione e dell'istituto che non può essere delegata a terzi.*
2. *dare preventiva comunicazione di ogni cambiamento inerente gli organi, l'assetto societario e/o la struttura.*
3. *richiedere, ai sensi dell'art. 257 bis, comma 1, Reg. di esecuzione del TULPS, licenza anche per il personale dipendente che, nell'ambito dell'istituto, svolga professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.*
4. *comunicare a questo Ufficio ed alla locale Questura, le generalità degli agenti dipendenti/collaboratori, specificando se trattasi di investigatori informatori con indicazione del relativo rapporto di lavoro, segnalando tempestivamente l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o della collaborazione.*
5. *indicare per gli eventuali collaboratori la tipologia contrattuale.*
6. *comunicare, per la necessaria autorizzazione, ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'art. 257, comma 1, lettera d, Regolamento di esecuzione del TULPS ed ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico operativo o dell'assetto proprietario e/o societario dell'istituto.*
7. *non trasferire la sede legale dell'istituto in altro locale o immobile senza la preventiva approvazione di questo Ufficio.*
8. *i locali ove ha la sede legale ed operativa dell'istituto dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività investigativa.*
9. *tenere il registro speciale degli affari che compie giornalmente, indicando.*
 - a) *le generalità e l'indirizzo del committente.*
 - b) *la specie degli atti investigativi richiesti.*
 - c) *la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico;*
 - d) *l'onorario convenuto e l'esito delle operazioni.*



Il Prefetto della Provincia di Novara

- e) *la data e la specie dell'affare e dell'operazione.*
- f) *i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale. Tale registro dovrà essere conservato per un quinquennio a disposizione dell'Autorità di P.S. e dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di Pubblica Sicurezza (ex art. 135, 2° comma del TULPS) e deve essere vidimato e bollato a norma dell'art. 16 di detto Regolamento. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare rilievi fotografici, tecnici, grafici e planimetrici o audiovisivi su persone o cose, l'art. 391-sexies del codice di Procedura Penale, introdotto dalla legge 07/12/2000 n. 397 nell'ambito delle disposizioni in materia difensiva, permette ai soggetti previsti dall'art. 391 bis, tra i quali figurano gli investigatori previsti autorizzati, di prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ed effettuare rilievi tecnici, grafici fotografici, audiovisivi e planimetrici di cui possono redigere verbale.*
10. *tenere permanentemente affissa in luogo visibile la tabella delle operazioni giornaliere che l'istituto è autorizzato a svolgere con l'indicazione della relativa tariffa.*
 11. *comunicare preventivamente a questa Prefettura, ai sensi dell'art. 259 del Regolamento di esecuzione del TULPS, i dati anagrafici degli eventuali collaboratori dell'istituto, segnalando poi, tempestivamente, l'eventuale cessazione della collaborazione.*
 12. *comunicare tempestivamente a questa Prefettura le variazioni che abbiano ad oggetto i servizi, i mezzi o le tecnologie per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.*
 13. *comunicare tempestivamente le generalità complete dei collaboratori con indicazione del tipo di rapporto di lavoro e della sua durata allegando la copia del contratto di lavoro subordinato. Sono esclusi i rapporti di collaborazione occasionale. Parimenti, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione o cessazione dei rapporti di lavoro.*
 14. *non utilizzare collaboratori privi dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 257 quater del Regolamento di esecuzione del TULPS.*
 15. *condurre esclusivamente le operazioni autorizzate con la tabella delle tariffe praticate alla clientela che costituisce parte integrante della presente licenza e che unitamente a questa, dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte degli Ufficiali o degli Agenti di P.S..*
 16. *non compiere operazioni che comportino la limitazione della libertà personale o domiciliare.*
 17. *esercitare l'attività di cui alla presente autorizzazione nel rispetto della legge sulla tutela dei dati personali D. Lgs n. 196/03 e successive.*



Il Prefetto della Provincia di Novara

18. non compiere operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni, non svolgere compiti di polizia giudiziaria. Sono altresì vietate le operazioni che potrebbero contrastare con l'attività svolta dalle Forze dell'Ordine e dalla Magistratura. Sono pertanto vietate le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche, telegrafiche, della corrispondenza postale ed atti similari.
19. prestare la propria opera a richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed aderire a tutte le richieste rivolte dagli Ufficiali, Agenti di P.S. e di Polizia Giudiziaria.
20. nel caso che il titolare o i collaboratori dipendenti vengano a conoscenza di fatti o notizie, sia pure in via confidenziale, che possano in qualsiasi modo interessare la giustizia, l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica, devono informare immediatamente il più vicino posto di P.S. o Comando Stazione Carabinieri. Limitatamente allo svolgimento dell'attività di investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai fini della difesa penale su incarico di difensori, la presente licenza non legittima terzi, anche dipendenti e/o collaboratori del titolare all'esercizio dell'attività medesima.
21. Comunicare a questa Prefettura ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico operativo o l'assetto societario. E' fatto obbligo, inoltre, al titolare, di istituire e mantenere aggiornato anche u registro speciale in cui vengono annotate le indicazioni previste dall'art. 222 del D. Lgs n. 271/189 e successive integrazioni e modifiche. Tale registro dovrà, comunque, essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di P.S..
22. La sede e l'attività deve essere sempre idonea al corretto esercizio della podestà di controllo, ai sensi dell'art. 16 del TULPS. La presente autorizzazione è strettamente personale, ai sensi dell'art. 8 del TULPS, non può in alcun modo essere trasmessa, né dar luogo a rapporti di rappresentanza.

La presente autorizzazione, altresì, è valida per 3 (tre) anni con validità fino al 15.10.2025 e dovrà essere rinnovata mediante "Dichiarazione di prosecuzione dell'attività" prodotta dal titolare e, permanendo i requisiti prescritti dalle normative in vigore, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Al sig. CALIO' Francesco Sathya è fatto, altresì obbligo, di presentare **annualmente** la seguente documentazione:

- DURC (documento unico di regolarità contributiva) concernente la regolarità nei versamenti contributivi di natura previdenziale ed assicurativa.
- autocertificazione attestante, altresì, l'integrale rispetto per il titolare della licenza che per il personale dipendente, gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi (DURC).
- eventuale modifica del progetto tecnico organizzativo.



Il Prefetto della Provincia di Novara

- *elenco dei collaboratori, se presenti.*
- *quietanza attestante l'avvenuto pagamento della polizza fideiussoria.*

La presente autorizzazione potrà, inoltre, essere sospesa o revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per abuso e nel caso in cui il titolare non ottemperi alle prescrizioni imposte o di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, nonché per i motivi previsti dall'art. 257 quater del Regolamento di esecuzione del TULPS.

In caso di violazione di legge o inosservanza delle prescrizioni imposte, il Prefetto può esercitare la podestà sanzionatoria di incameramento totale o parziale della somma versata a titolo di cauzione.

Il titolo autorizzativo dovrà essere restituito a questa Prefettura all'atto della cessazione dell'attività.

Novara, data del protocollo

gdy

IL PREFETTO
(Garsia)